

CITTA' di CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

-----o-----

Ordinanza Sindacale n. 60 dell' 11 agosto 2021

IL SINDACO

OGGETTO: Divieto di accensione di falò e di fuochi. - Attività di prevenzione dei falò sulla spiaggia di Triscina e Marinella di Selinunte - Divieto di detenzione e di trasporto di materiale idoneo all'accensione di fuochi sulla spiaggia - Divieto di bivacco, di manifestazioni pubbliche e/o di eventi aggregativi.

Considerato che nella notte fra il 14 ed il 15 agosto, è abitudine accendere falò sulle spiagge del litorale di Triscina e Marinella di Selinunte, in violazione dell'art. 3 punto 6 del D.D.G. dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana n. 476 del 01 giugno 2007;

Preso Atto che durante l'accensione di detti falò, si sono verificati casi di malori e/o incidenti e che i soccorsi risultano difficili per l'impossibilità di intervento celere dei mezzi di soccorso rallentati sia dal traffico intenso, sia dal buio che impedisce l'immediata visione della criticità sugli arenili;

Considerato, inoltre, che, a causa dell'alto numero di fuochi accesi negli anni passati, il fenomeno ha assunto proporzioni non tollerabili e difficilmente contrastabili con i normali mezzi a disposizione delle Forze dell'ordine;

Preso atto che negli anni passati si sono registrate non solo, problematiche di sicurezza pubblica e privata ma anche di igiene pubblica dovute all'abbandono indiscriminato sull'arenile dei litorali di Triscina e Marinella di Selinunte dei residui (tizzoni ardenti) dell'attività di accensione dei fuochi;

Ritenuto che un idoneo mezzo di contrasto, al fine di prevenire il perpetrarsi di simili atti, vietati dal Decreto del Direttore Generale dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, sia quello di vietare la detenzione ed il trasporto di qualsiasi materiale potenzialmente idoneo all'accensione dei suddetti fuochi nel periodo di tempo solitamente dedicato a queste attività (dalle ore 08.00 del 14 agosto alle ore 08.00 del 15 agosto 2021);

Ravvisata, peraltro, la necessità di garantire le normali condizioni di igiene ambientale;

Visto l'art. 54 comma IV del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

1. **Vietare, dalle ore 08.00 del 14 agosto alle ore 08.00 del 15 agosto 2021**, la detenzione, a qualsiasi titolo, sulla pubblica via, ed il trasporto, con qualsiasi mezzo, di legna, carbone, carbonella e qualsiasi altro materiale che possa anche astrattamente servire all'accensione di fuochi sulla spiaggia del litorale di Triscina e Marinella di Selinunte.
2. **Vietare**, dalle ore 08.00 del 14 agosto alle ore 08.00 del 15 agosto, l'accensione di fuochi e di falò;
3. **VIETARE** bivacchi, eventi aggregativi che comportino assembramenti di persone e/o manifestazioni autonome di qualsiasi tipo se non espressamente autorizzate dalle competenti autorità, su tutti gli arenili delle spiagge di Marinella e Triscina di Selinunte.

4. alla Polizia Municipale e alle altre forze dell'ordine di assicurare il rispetto della presente Ordinanza, mediante appositi controlli.

DISPONE

La notifica della presente ordinanza, a cura della Polizia Municipale,

- Al Commissariato della Polizia di Stato,
- Alla Compagnia Carabinieri di Castelvetro;
- Alla Stazione Carabinieri di Castelvetro;
- Alle Tenenze della Guardia di Finanza di Castelvetro;
- Al Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Castelvetro;
- Alla Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo;

per la predisposizione dei servizi di vigilanza e di intervento sulle spiagge delle predette località

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on line dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune di Castelvetro.

La comunicazione agli organi di stampa, ai fini della massima diffusione.

La trasmissione alla Prefettura di Trapani ed al demanio Marittimo di Mazara del Vallo per opportuna conoscenza.

AVVERTE

Le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle norme che precedono, tenuto conto dello stato di emergenza vigente, si attestano sempre al massimo edittale previsto dalla normativa vigente in materia.

AVVERTE

Che avverso la presente Ordinanza, è possibile proporre ricorso al T.A.R. di Palermo entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della stessa o, in via alternativa al Presidente della Regione Siciliana, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Comandante F.F. della P.M.
(Determinazione Dirigenziale n.18 del 31/05/2021)
Capitano Rosaria Raccuglia
F.to Rosaria Raccuglia

IL SINDACO
Dott. Enzo Alfano
F.to Enzo Alfano